



In vigore lo scudo penale per i sanitari: cambia davvero qualcosa

Data 26 marzo 2026
Categoria professione

La recentissima legge 26 dello scorso 28 febbraio ha reso definitivo lo scudo penale 2026, che era stato approvato provvisoriamente a fine anno con decreto legge.

Non si tratta di una semplice conferma della giurisprudenza esistente: la norma vincola tutti i giudici e, soprattutto, **estende la tutela oltre l'imperizia tecnica fino a coprire negligenza e imprudenza.**

La norma attuale ha preso il posto dello scudo penale Covid-19, che anche prevedeva la responsabilità penale solo per colpa grave per la situazione di emergenza epidemica

Per escludere la colpa grave vengono indicati questi dati: *condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero di casi da trattare, contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi, minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.*

La giurisprudenza già valutava le situazioni di grave carenza di personale sanitario con il filtro della gravità della colpa, affermando che ciò corrisponde a un razionale di giudizio nella responsabilità penale del medico, ma attualmente si riscontrano almeno due profili di novità.

Per prima cosa Non tutti i magistrati condividevano i concetti espressi dalla giurisprudenza e se ne dissociavano nell'accertamento della responsabilità. Ora invece non ne possono più prescindere, perché lo scudo penale 2026 è espressamente previsto dalla legge.

In secondo luogo, molto importante: La giurisprudenza escludeva la responsabilità penale solo in caso d'imperizia lieve, cioè solo in caso di errore tecnico. Invece la norma attuale considera la colpa senza specificare e quindi riguarda tutte le forme di colpa, comprese negligenza e imprudenza, purché in base ai criteri esposti sopra non siano "gravi", e cioè anche l'errore comune, come può essere una eventuale distrazione, magari conseguente ad una temporanea situazione di sovraccarico di pazienti

Ma attenzione!

Non si tratta di una "impunità totale" o di un'amnistia: il dolo e la colpa grave (valutata con i recenti parametri) continuano a essere perseguiti, inoltre lo scudo non incide sulla responsabilità civile (quindi sui risarcimenti) o disciplinare.

Sono aspetti da tenere sempre presenti.

Daniele Zamperini

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/28/26G00044/sg>

<https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/scudo-penale-2026-ecco-perche-cambia-davvero-qualcosa-per-i-medici/>